

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@tinwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

**TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO**

***RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI
DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.***

Per l'Ins. **RENDA NICOLINA**, C.F.: RNDNLN77R65A176B, nata il 25/10/1977 ad Alcamo, ivi residente nella via V.zo Imperiale n. 157; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 14.09.19, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (GIA' MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F.: 97254200153, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Milano, nella via Pola n. 11**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA**, C.F.: 80049150172, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Brescia, nella via San Antonio n. 14**;
- **elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia** (pec: uspbs.contenzioso@postacert.istruzione.it);
- **nonché presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C.F. 80027950825, con sede a Palermo, nella via Valerio Villareale n. 6 (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)**;

E NEI CONFRONTI DI:

- Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune/inglese, fasi b) e c), trasferiti negli ambiti 027/028 della provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.

- Controinteressati -

OGGETTO:

- Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità e per il conseguente mancato trasferimento su Ambiti 027/028 della Provincia di Trapani/Regione Sicilia ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

Premesso che

- L'odierna ricorrente promuoveva, con ricorso, apposito giudizio dinanzi il Tribunale di Brescia – Sezione lavoro, iscritto al n. 1897/2019 R.G.L.;
- Nel relativo giudizio si costituiva il MIUR che eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Trapani, in considerazione del fatto che la ricorrente, al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, e sin dall'a.s. 2017/2018, aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria presso la scuola primaria "Ex Lago Cepeo" di Trapani;
- Con ordinanza resa alla fine dell'udienza di discussione del 26/11/2020, il Tribunale di Brescia, tenuto anche conto dell'adesione di parte ricorrente, accoglieva detta eccezione dichiarando, quindi la propria incompetenza territoriale, e ritenendo competente il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione;

- Alla ricorrente non rimane, quindi, che riassumere il giudizio dinanzi codesto Tribunale di Trapani, dichiarato territorialmente competente, riportandosi a quanto argomentato e richiesto con l'originario ricorso che qui si trascrive integralmente:

**“TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO**

RICORSO

Per l'Ins. **RENDA NICOLINA**, C.F.: RNDNLN77R65A176B, nata il 25/10/1977 ad Alcamo, ivi residente nella via V.zo Imperiale n. 157; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 14.09.19, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA**, C.F.: 80049150172, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Brescia, nella via San Antonio n. 14;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F.: 97254200153, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, nella via Pola n. 11;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Milano, C.F.: 97021490152, con sede a Milano, nella via Freguglia n. 1 (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);**

- Parte Resistente -

OGGETTO:

- **Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità e per il conseguente mancato trasferimento su Ambiti 027/028 della Provincia di Trapani/Regione Sicilia ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI**

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto comune, ed è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - Fase C, con relativo contratto sottoscritto il 03/12/2015 (doc. 1).

Con relativa mail del 23/08/2016 (doc. 5), la ricorrente veniva assegnata all'Istituto Comprensivo Centro 3 Plesso Crispi di Brescia (Ambito Lombardia 006).

Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (doc. 2), è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del C.C.N.L. del 08.04.2016 (doc. 3).

L'art. 6 del CCNL ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- **FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)**
- **FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);**
- **FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**
- **FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**

L'art. 3 della suddetta ordinanza, inoltre, ha previsto che: *“Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo*

domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione Mobilità 16/17”.

Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: “ *Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza*”.

Inoltre, in virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l’ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente ha, quindi, presentato domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 (doc. 4).

La stessa ha, altresì, provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l’elenco delle preferenze di ambito e delle preferenze di Provincia secondo un preciso ordine, per il quale si rimanda all’allegata domanda di mobilità, senza tuttavia riuscire ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti territoriali della provincia di Trapani, né in quelli delle altre province siciliane.

A ciò si aggiunga che neanche a seguito della nuova domanda di mobilità 2019/2020 la ricorrente ha ottenuto il trasferimento in Sicilia, come si evince dalla relativa mail ricevuta in data 24/06/2019 (doc. 7).

Alla sig.ra Renda Nicolina non rimane quindi che promuovere il presente giudizio, fondato sui seguenti motivi:

IN DIRITTO

1. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 108 LEGGE 107/2015, E DELL’O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C.

Si eccepisce intanto un’illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Infatti l’articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l’ordinanza ministeriale 241 dell’8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità,

introducendo un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

A tal uopo va detto che la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito del superamento del concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 1999 (doc. 11), come si evince dalla certificazione rilasciata dal Provveditorato di Trapani (doc. 9).

Mentre il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 12), all'art. 1 comma 1 così dispone: "Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Si ribadisce la disparità di trattamento fra i docenti della fase C, come la ricorrente, e quelli della fase B3 (idonei al concorso 2012).

L'erroneità deriva dal fatto che quelli della fase B3, in realtà, non erano affatto vincitori del concorso 2012 (i quali avevano avuto, infatti, assegnate le cattedre messe a concorso), ma erano solamente risultati idonei allo stesso.

Così come è vero che i docenti provenienti da GAE erano abilitati e titolati a svolgere la professione di insegnante, e tra questi vi erano anche docenti che erano anch'essi risultati idonei a precedenti concorsi, come la ricorrente.

In virtù del concorso del 1999/2000 la ricorrente ha così potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento e si è potuta inserire nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del tanto atteso passaggio in ruolo.

Invece, la graduatoria del concorso 2012 aveva validità biennale, per cui era già scaduta al momento della procedura di mobilità 2016/2017 di cui ci stiamo occupando in questa sede. Ed inoltre l'idoneità al predetto concorso, in difetto di assunzione, non conferiva l'abilitazione all'insegnamento che era riservato, a mente dell'art. 13, soltanto ai vincitori del concorso.

Ciò è stato ribadito in diverse note ministeriali, in particolare, in quelle del 28-29/04/2014, che si allegano al presente atto (doc. 18-19).

Di conseguenza vi è stato un illegittimo accantonamento di posti a favore di docenti che, non solo non erano vincitori di concorso, ma solo idonei, ma all'epoca della mobilità 2016/2017 non erano nemmeno abilitati, a scapito invece di chi, come la ricorrente, era già abilitata all'insegnamento.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata.

Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Infatti, esaminando la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR (doc. 6), quello che stranizza è vedere colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti indicati dalla medesima, pur non usufruendo di alcuna precedenza.

Da precisare, infatti, che la ricorrente aveva un punteggio di 42 + 6 per il comune di ricongiungimento al coniuge, per cui per l'ambito 027 della provincia di Trapani, in cui è compreso il comune di Alcamo, ove risiede, la stessa aveva un punteggio complessivo di 48 punti.

Quindi, esaminando i trasferimenti che si sono avuti negli ambiti della Sicilia, a seguito delle operazioni di mobilità 2016/2017 (doc. 6), vi sono i sotto elencati docenti di scuola primaria (suddivisi per ambito, punteggio e tipologia di posto), che sono stati trasferiti in tali ambiti, indicati dalla ricorrente come prime preferenze, pur avendo un punteggio inferiore alla stessa, e senza usufruire di alcuna precedenza:

AMBITO 027 PROVINCIA DI TRAPANI

Posto comune

- Amico Giuseppina - 26/12/1980 - ambito 027 - punteggio 14 – posto comune;
- Gullo Teresa - 25/04/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
- Vitta Rosalinda - 21/06/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
- Ferlazzo Francesca - 19/06/1981 - ambito 027 - punteggio 17 – posto comune;
- Adamo Paola - 10/09/19681- ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Palermo Antonella - 15/08/1981 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Franchina Luca - 18/01/1980 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;

- Siragusa Oriella - 08/06/1983 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Rosa Anna Lisa - 01/09/1971 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Riccobono Angela - 18/08/1980 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Cavallaro Dario - 31/03/1978 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Ardizzone Sandra - 28/02/1975 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Culcasi Valentina - 07/06/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- De Simone Ursula - 02/06/1977 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Guerriero Angela - 25/02/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Lombardo Brigida - 09/08/1972 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Nicosia Anna Maria - 16/09/1978 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Angelo Anna Maria - 20/03/1979 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Fiocco Caterina - 20/10/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Galati Daniela - 29/09/1977 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Sinacori Sonia - 10/11/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Stellino Irene - 18/12/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Adragna Giuseppina - 29/05/1975 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Amico Giuseppina - 25/03/1983- ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Marino Marta Dora - 23/08/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Pipitone Nunzia Stefania - 20/05/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Accardi Caterina - 16/05/1973 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Caracci Rosalinda - 08/08/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Adragna Maria - 11/02/1973- ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Giacalone Rosa – 24/05/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Scibilia Silvia - 09/01/1970 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Sciortino Francesca - 02/09/1983 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Lipari Grazia - 18/09/1976 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Marino Marilena - 07/09/1980 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Morana Stefania - 08/11/1977 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Ciulla Enza Maria - 24/11/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Catania Mariangela - 19/10/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Di Dia Rossella Giovanna - 24/06/1983 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Adragna Nicoletta - 28/04/1976 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;

- Lo Cascio Lorena - 22/09/1981 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Castagna Cinzia - 30/11/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Culcasi Francesca - 15/04/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Alastra Barnaba - 30/10/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Rubino Mancuso Paola Cristina - 10/09/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Scirè Angela - 11/01/1983 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Ferro Cristina - 11/05/1978 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Gallo Marta - 26/01/1980 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Castrogiovanni Giovanna - 09/04/1983 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Favilla Laura - 06/06/1975 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Genna Benedetta Emanuela - 24/09/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Giovinco Caterina - 08/10/1978 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Ingargiola Rosita - 22/12/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Di Marco Maria - 09/06/1975 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Scoglio Caterina - 30/01/1981 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Ferrante Maria Pia - 02/02/1980 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Polisano Rosa Patrizia - 29/06/1979 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Parrinello Maria Lisa - 23/06/1970 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;

AMBITO 028 PROVINCIA DI TRAPANI

Posto comune

- Pastore Massimo - 22/08/1963 - ambito 028 - punteggio 18 – posto comune;
- Abbagnato Germana - 30/10/1968 - ambito 028 - punteggio 26 – posto comune;

Ed ancora:

- Cataldo Daniela, nata il 30/05/1965, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 12;
- Di Giovanna Alessandra, nata il 17/02/1981, trasferita nella provincia di Palermo con punti 12;

- Ciaccio Concetta, nata il 29/12/1981, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 15;
- Caminita Salvatore, nato il 05/07/1981, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 17;
- Chinnici Antonio, nato il 25/08/1980, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 18;
- Ciaccio Maria Beatrice, nata il 19/09/1976, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 18;
- Cannella Angela, nata l'11/02/1982, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 19;
- Bertolami Rosanna, nata il 06/03/1969, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
- Bivona Patrizia, nata l'11/02/1980, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
- Andreozzi Cinzia, nata il 31/05/1974, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
- Bisulca Silvana, nata il 24/06/1983, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
- Adamo Debora, nata il 22/10/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23;
- Amato Lucia, nata il 27/07/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23;
- Capraro Alfonsina, nata il 22/08/1970, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
- Licata Maria Graziella, nata il 22/11/1973, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;

- Buonpane Emanuela Nunzia, nata il 24/03/1981, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;
- Cardullo Tindara, nata il 26/09/1973, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;
- Cammarata Daniela, nata il 19/09/1974, trasferita nella provincia di Catania, con punteggio 15;
- Costa Maria Catena, nata il 09/05/1982, trasferita nella provincia di Enna, con punteggio 17;
- Casella Maria, nata il 30/10/1971, trasferita nella provincia di Messina, con punteggio 16, etc.

Peraltro è pacifico e costante l'orientamento espresso dal Tribunale di Brescia in ordine a tali problematiche.

Tra tutte si citi la sentenza n. 416/2019, emessa in data 10-27/06/2019 (doc. 20), in favore di altra docente assistita dal sottoscritto avvocato, in cui è espressamente detto che: "Secondo le previsioni contrattuali già citate, l'amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze.

Infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze".

Il modus operandi dell'amministrazione scolastica, sempre a detta di codesto Tribunale, "si pone in contrasto anche con l'art. 97 Cost. per come declinato dall'art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore".

Dello stesso tenore anche le sentenze n. 1357/2017 (doc. 21), n. 193/2018 (doc. 22), e n. 273/2008 (doc. 23) del medesimo Tribunale di Brescia.

Pertanto, le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, "*non appaiono esenti da censure*,

considerato come **tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio**, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)".

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, lo disapplichi nei confronti dell'odierna ricorrente e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento nel primo ambito indicato nella domanda di mobilità, ossia lo 027 della provincia di Trapani.

2. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

Inoltre va detto che l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'errata attribuzione del trasferimento nonostante la ricorrente avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

Tuttora non appaiono chiari, né trasparenti, non solo l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, ma anche i relativi criteri adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dalla ricorrente, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 9).

In particolare sono residuati non assegnati n. 3 nella provincia di Trapani, n. 3 nella provincia di Palermo, n. 7 posti nella provincia di Caltanissetta, n. 4 nella provincia di

Agrigento, n. 5 nella provincia di Enna, n. 1 nella provincia di Catania, n. 1 nella provincia di Messina, n. 1 nella provincia di Ragusa, e n. 5 nella provincia di Siracusa.

Quindi almeno uno dei posti residuati nella provincia di Trapani poteva essere assegnato alla ricorrente.

3. SULLA INSPIEGABILE DEFINIZIONE DI ALCUNE CONCILIAZIONI

Un'altra inspiegabile anomalia che comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità si evince dal decreto del 07/09/2016 (doc. 13), da cui risulta che ben 4 colleghe della ricorrente sono state assegnate all'ambito 027 della provincia di Trapani (delle quali 3 addirittura con punteggio inferiore alla ricorrente), mentre un'altra collega è stata assegnata all'ambito 028, anch'essa con punteggio inferiore a quello della sig.ra Renda.

Ciò significa, in altri termini, che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Ciò significa altresì che nel perfezionare tali conciliazioni sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità e che sono stati, invece, assegnati ai beneficiari delle conciliazioni.

Allo stesso modo l'Usp di Palermo ha definito delle conciliazioni, come si evince dal decreto del 30/08/2016 (doc. 14) con cui sono stati convocati ben 23 docenti interessati a tali conciliazioni.

E così anche l'Usp di Agrigento, in data 08/09/2016 (doc. 15), ha pubblicato sul rispettivo sito un decreto analogo a quello dell'Usp di Trapani, con cui vengono definite alcune conciliazioni, da cui risulta che tre colleghi della ricorrente sono stati assegnati all'ambito 3, pure indicato dalla stessa.

Ed ancora l'Usp di Catania in data 10/09/2016 ha pubblicato sul sito un proprio decreto in cui indica l'assegnazione di sedi a seguito di conciliazioni (anche) con docenti della scuola primaria (doc. 16), da cui risulta che addirittura n. 10 colleghi della ricorrente sono stati "accontentati", ossia trasferiti in abiti della provincia di Catania, pure indicato dalla ricorrente.

Peraltro anche in tema di conciliazione si sono espressi diversi giudici: a tal fine si produce l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017 (doc. 24), in cui viene sottolineato che è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano maggior titolo rispetto alla ricorrente.

Più precisamente il Collegio milanese, riscontrata l'assegnazione in sede di conciliazione di posti a favore di docenti partecipanti alla fase C della mobilità su ambiti richiesti da parte appellante, ha disposto che **sarebbe stato onere della parte resistente allegare i motivi per cui i posti risultati disponibili all'esito della fase B non potevano essere assegnati all'appellante ovvero provare che i docenti cui sono stati assegnati i suddetti posti in sede di conciliazione avevano comunque maggior titolo rispetto all'appellante.**

La stessa ordinanza milanese enuncia un altro principio importante, e cioè che **non può ascriversi alla ricorrente alcuna responsabilità per il fatto di non avere attivato il procedimento di conciliazione.**

Nello stesso senso si è anche pronunciato, tra gli altri, anche il Tribunale di Parma, nella sentenza n. 112/2018 (doc. 25), secondo cui "Ad avviso del Giudice, la sussistenza di posti disponibili all'esito della fase C negli ambiti territoriali prioritariamente indicati da parte ricorrente emerge altresì dalle conciliazioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con alcuni docenti partecipanti al piano di mobilità. La sussistenza di tali conciliazioni e la conseguente assegnazione di docenti stipulanti in scuole primarie site negli ambiti territoriali 027 e 028 della provincia di Trapani è stata espressamente confermata dal Miur nella memoria di costituzione.

Ritiene il Giudice come la stipulazione di tali conciliazioni all'esito del procedimento di mobilità e i conseguenti decreti di trasferimento emanati dal Ministero comprovino la sussistenza di posti di docenza disponibili negli ambiti territoriali siciliani sopra indicati".

4. DISPONIBILITÀ RESIDUE DOPO I MOVIMENTI

Inoltre si allega il decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (doc. 17) in cui si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027 e n. 3 docenti sono stati assegnati, invece, in scuole facenti parte dell'ambito 028.

Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, e fino a quando non sono state esaminate le istanze di conciliazione, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla ricorrente, ad iniziare dalla provincia di Trapani ed a seguire anche nelle altre province siciliane, nell'ordine indicato dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

Non si comprende quindi come mai uno di questi posti disponibili non sia stato assegnato alla ricorrente.

5. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNI. - DISTINZIONE TRA FASE C) E FASE D).

In subordine, va altresì eccepito che in ogni caso non si spiega come mai risultano assunti nelle province siciliane colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase d), le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase c), in cui rientrava la ricorrente.

La fase d), infatti, verteva su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

Infatti, consultando tali movimenti (doc. 10), si può notare che:

- la sig.ra Giordano Grazia, nata il 13/12/1970, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Oliveri Maria Rosa, nata il 29/09/1978, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, è stata trasferita ad Enna;
- la sig.ra Baglieri Chiara, nata il 13/04/1972, è stata trasferita a Siracusa.

Proprio dall'art. 6 CCNI cit. si evince, infatti, la regola per cui nella fase successiva vengono messi in palio solo i posti residuati nella fase anteriore, e quindi chi partecipa alla fase anteriore con un dato punteggio non può vedersi scavalcato da chi partecipa ad una fase successiva con un punteggio inferiore.

L'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" ed individua, a sua volta, "quattro distinte fasi" tra loro successive delle "operazioni di mobilità territoriale

e professionale” e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell’anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE”, e quindi “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da concorso.

Quindi nella fase D dovevano essere assegnati i posti che residuavano all’esito della precedente fase, e pertanto, tutti i posti assegnati nella successiva fase devono ritenersi “disponibili” all’esito delle operazioni di fase C.

Infatti, l’art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi” ed individua, a sua volta, “quattro distinte fasi” tra loro successive delle “operazioni di mobilità territoriale e professionale” e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell’anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale “provenienti da GAE”, e quindi “dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”, la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 “provenienti da concorso.

Il comportamento del Miur non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive, di talchè la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili.

In tal senso si è pronunciato lo stesso Tribunale di Parma nella succitata sentenza n. 112/2018.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Renda Nicolina, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI BRESCIA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

Contrariis reiectis

- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento della stessa in una scuola primaria sita nella città di Alcamo, o in un’altra sempre rientrante nell’ambito territoriale 027 della provincia di Trapani;

eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso primaria - posto comune/Inglese);

- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria inserita all'interno dell'ambito 028 della provincia di Trapani;
- In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria inserita all'interno degli altri ambiti delle province siciliane, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, e seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli ambiti della provincia di Trapani, ed in primis alla città di Alcamo;
- Ordinare quindi agli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, di disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.**

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Contratto di lavoro; 2) Ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca; 3) C.C.N.L. del 08.04.2016; 4) Domanda di mobilità 2016/2017; 5) Incarico triennale; 6) Elenco trasferimenti scuola primaria; 7) Esito mobilità 2019.2020; 8) Abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria; 9) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 10) Elenco Mobilità Primaria Fase D; 11) Bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 1999; 12) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012; 13) Decreto del 07/09/2016 emesso dall'Usp di Trapani; 14) Decreto emesso dall'Usp di Palermo il 30/08/2016; 15) Decreto emesso dall'Usp di Agrigento il 08/09/2016; 16) Decreto emesso dall'Usp di Catania il 10/09/2016; 17) Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 18) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 19) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 20) Sentenza n. 416/2019 del Tribunale di Brescia; 21) Sentenza n. 1357/2017 del Tribunale di Brescia; 22) Sentenza n. 193/2018 del Tribunale di Brescia; 23) Sentenza n. 273/2008 del Tribunale di Brescia; 24) Ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/12/2017; 25) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 26) Autocertificazione reddituale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, per cui il contributo unificato ammonta ad € 259,00, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 26).

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 14.09.2019.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 14/09/2019.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO"

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Renda Nicolina, come sopra rappresentata e difesa, dichiara di riassumere il procedimento promosso dinanzi il Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, iscritto al n. 1897/2019 R.G.L., e a tal fine, riportandosi integralmente al ricorso sopra trascritto,

***RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI TRAPANI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:***

Contrariis reiectis

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune/inglese, trasferiti negli ambiti 027/028 della provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;

- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 in posizione utile al trasferimento della stessa in una scuola primaria sita nella città di Alcamo, o in un'altra sempre rientrante nell'ambito territoriale 027 della provincia di Trapani; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti (classe di concorso primaria - posto comune/Inglese);
- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria inserita all'interno dell'ambito 028 della provincia di Trapani;
- In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria inserita all'interno degli altri ambiti delle province siciliane, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017, e seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli ambiti della provincia di Trapani, ed in primis alla città di Alcamo;
- Ordinare quindi agli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, di disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.**

- **Come mezzo al fine si producono i seguenti**
- **ATTI:**
- - Ricorso in riassunzione; - Ordinanza di dichiarazione di incompetenza territoriale emessa il 26/11/2020 dal Tribunale di Brescia – sezione lavoro, e relativa pec di comunicazione.
- **DOCUMENTI:**
- 1) Contratto di lavoro; 2) Ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca; 3) C.C.N.L. del 08.04.2016; 4) Domanda di mobilità 2016/2017; 5) Incarico triennale; 6) Elenco trasferimenti scuola primaria; 7) Esito mobilità 2019.2020; 8) Abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria; 9) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 10) Elenco Mobilità Primaria Fase D; 11) Bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 1999; 12) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82

del 24 settembre 2012; 13) Decreto del 07/09/2016 emesso dall'Usp di Trapani; 14) Decreto emesso dall'Usp di Palermo il 30/08/2016; 15) Decreto emesso dall'Usp di Agrigento il 08/09/2016; 16) Decreto emesso dall'Usp di Catania il 10/09/2016; 17) Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 18) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 19) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 20) Sentenza n. 416/2019 del Tribunale di Brescia; 21) Sentenza n. 1357/2017 del Tribunale di Brescia; 22) Sentenza n. 193/2018 del Tribunale di Brescia; 23) Sentenza n. 273/2008 del Tribunale di Brescia; 24) Ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/12/2017; 25) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 26) Autocertificazione reddituale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, per cui il contributo unificato ammonta ad € 259,00, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 26).

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 27/11/2020.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 27/11/2020.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO